



Stampato nella sede ITAL di San Bonifacio - Via Ospedale Vecchio, 6/A - 37047 San Bonifacio (VR) -
 Tel. & fax 045/6102525 – posta elettronica: p13683@ital-uil.it
 Ideato da Rosario (detto Rino) Davoli - Responsabile Sedi Ital San Bonifacio e Villafranca (VR)

Distribuzione Gratuita

IN ARRIVO LA "QUATTORDICESIMA" PER I PENSIONATI A BASSO REDDITO

E' in arrivo la cosiddetta «quattordicesima» per oltre 3 milioni di pensionati di età pari o superiore ai 64 anni e il cui reddito personale non superi la soglia degli 8.504,73 euro. L'importo della somma aggiuntiva, che i pensionati a basso reddito riceveranno quest'anno insieme alla pensione di ottobre, varia in base all'anzianità contributiva posseduta, così come sintetizzato nella tabella che segue.



Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva	Somma aggiuntiva
Anni di contribuzione	Anni di contribuzione	2007	2008
Fino a 15	Fino a 18	€. 262	€. 336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	€. 327	€. 420
Oltre 25	Oltre 28	€. 392	€. 504

Gli Istituti previdenziali stanno inviando in questi giorni a ciascun pensionato, di cui erano disponibili i dati reddituali, una lettera con l'indicazione precisa dell'importo per l'anno in corso ed un riassunto dei requisiti necessari.

Si rammenta che nel computo del reddito personale vanno esclusi quelli derivanti da assegni familiari e da indennità di accompagnamento, il reddito da casa di abitazione, il Tfr e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Tutti quei pensionati, di cui gli enti previdenziali non conoscono i redditi, riceveranno invece una lettera con allegato un modulo per dichiarare la propria situazione reddituale, che potrà essere restituito anche attraverso i Caf ed i professionisti abilitati e che dovrà pervenire all'Istituto emanante entro il 30 settembre 2007.

Per la compilazione del modulo reddituale, i pensionati possono rivolgersi al Patronato ITAL UIL, recandosi presso le nostre sedi presenti su tutta la provincia.

Troverai la sede più vicina a casa tua nello spazio sedi territoriali presente nell'ultima pagina.

LA RIFORMA DELL'ETÀ PENSIONABILE: DALLO SCALONE AGLI SCALINI

COME CAMBIA L'ETA' PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'	
SITUAZIONE ATTUALE (fino al 1° gennaio 2008) → 57 anni di età e 35 di contributi	
LEGGE MARONI	PROTOCOLLO 23 Luglio 2007
<p>Dal 1° gennaio 2008 il requisito anagrafico minimo per accedere al pensionamento d'anzianità passa da 57 a 60 anni di età, fermi restando i 35 anni di contributi maturati. Con 40 anni di contributi versati, invece, si accede direttamente alla pensione d'anzianità.</p> <p>Dal 1° gennaio 2012 il requisito minimo per la pensione di anzianità passa a 61 anni di età e 35 di contributi versati.</p> <p>Dal 1° gennaio 2014 il requisito minimo per l'accesso alla pensione di anzianità arriva a 62 anni di età e 35 di contributi versati.</p> <p>Prevista una verifica dei risparmi ottenuti</p> <p>Viene in ogni caso mantenuta la possibilità di pensionamento d'anzianità per i lavoratori che abbiano maturato 40 anni di contributi.</p> <p>Le finestre di uscita per il pensionamento di anzianità passano da 4 a 2 per tutti, anche per chi matura 40 anni di contributi.</p>	<p>Dal 1° gennaio 2008 il requisito per il pensionamento d'anzianità passa a 58 anni di età più 35 anni di contributi versati (o 40 anni di contributi versati)</p> <p>Dal 1° luglio 2009 il requisito per il diritto alla pensione d'anzianità sarà costituito dal raggiungimento della cosiddetta "quota 95", ottenuta sommando età anagrafica e anzianità contributiva. Per definire tale quota l'età anagrafica da sommare non potrà essere comunque inferiore ai 59 anni.</p> <p>Dal 1° gennaio 2011 la quota necessaria per richiedere il pensionamento d'anzianità è posta a 96, ottenuta sommando gli anni di contribuzione con l'età anagrafica, la quale non potrà comunque essere inferiore ai 60 anni.</p> <p>Dal 1° gennaio 2013 la quota per accedere al diritto di pensionamento d'anzianità è fissata a 97, con un'età anagrafica comunque non inferiore ai 61 anni.</p> <p>Anche qui, prima di quest'ultimo passaggio, è prevista una verifica dei risparmi ottenuti che, se saranno significativi, permetteranno di mantenere la quota di riferimento a quella fissata nel 2011 a 96.</p> <p>Viene mantenuta la possibilità di pensionamento d'anzianità dopo 40 anni di contributi. Per questi lavoratori vengono mantenute 4 finestre d'uscita, mentre per gli altri opera la riduzione a 2 finestre prevista dalla Maroni.</p> <p>I lavoratori che svolgono attività particolarmente usuranti mantengono la possibilità, come da legislazione attuale, di accedere alla pensione di anzianità a 57 anni con 35 di contributi.</p>
<p>L'età di pensionamento di vecchiaia è di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. 1</p>	<p>L'età di pensionamento di vecchiaia resta fissata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.</p> <p>Una Commissione dovrà studiare la possibilità di inserire le finestre d'uscita per il pensionamento di vecchiaia.</p>

¹ Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL

IL CUMULO PENSIONE REDDITI

Il pensionato che lavora è sottoposto alla disciplina che regola il cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente. Ecco una panoramica delle norme attualmente in vigore, secondo le tipologie di pensione.

L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

Per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio della pensione se dopo il pensionamento continuano a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte la pensione minima Inps (nel 2007 è di € 22.679,28) e del 50% se va oltre le cinque volte (€ 28.349,10). Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (€ 436,14 nel 2007) può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato:

- ✦ con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità;
- ✦ con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps (€ 436,14 nel 2007). Nel secondo caso invece è pari al 30% e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

PENSIONE DI VECCHIAIA

I titolari di pensione di vecchiaia possono cumulare per intero l'importo della loro pensione con il reddito da lavoro sia esso autonomo o dipendente.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Per quanto riguarda i titolari di pensione di anzianità, la legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2003, la possibilità di cumulo totale pensione/reddito per coloro che al momento del pensionamento avevano almeno 58 anni di età e 37 di contribuzione. I pensionati, possono ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente anche nei seguenti casi:

- ✦ se la pensione è stata liquidata sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni;
- ✦ se il titolare di pensione ha compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini);

Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata, obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa (servizio militare, malattia, cassa integrazione, mobilità ecc.) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione.

Tutte le altre pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono:

- ✦ totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente;
- ✦ parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (per il 2007 pari a € 436,14), entro i limiti del 30% del reddito. Fanno eccezione le pensioni che fruiscono di un trattamento più favorevole.

LA PENSIONE CALCOLATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

PRIMA DI 63 ANNI

Con il **lavoro dipendente** si perde l'intera pensione

Con il **lavoro autonomo** si mantiene la pensione minima più il 50% della quota eccedente

DOPO 63 ANNI

Sia con l'attività autonoma sia con il lavoro dipendente si mantiene la pensione minima più il 50% della quota eccedente

A PROPOSITO DI... SUPER BONUS

IL BONUS PENSIONI AL CAPOLINEA

Non potranno accedere alla fruizione del bonus per il posticipo del pensionamento tutti i dipendenti privati che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità a partire dal 1° luglio 2007, cioè nel corso del terzo trimestre dell'anno. Questo perché l'uscita dal mondo del lavoro a seguito del pensionamento di anzianità è legata alle "finestre". Coloro che maturano i requisiti, contributivo ed anagrafico, nel terzo trimestre del 2007 possono accedere al pensionamento solo a partire dal 1° gennaio 2008.

Decorrendo il pagamento del superbondus dal mese successivo a quello di ricezione della domanda da parte dell'Ente, se questa è contestuale o successiva all'apertura della finestra, si capisce come non possano fruirne coloro i quali accedano al pensionamento quando sia superata la naturale scadenza del beneficio stesso (fissata per il 31 dicembre 2007). Resta inteso che la riduzione di sei mesi riguarda soltanto la presentazione di nuove domande e non la fruizione da parte di coloro che attualmente stanno percependo il bonus e che continueranno sino a fine anno.

BONUS PENSIONI:

A gennaio 2008, il lavoratore che ha usufruito del bonus può continuare a lavorare senza andare in pensione. La contribuzione versata o accreditata successivamente al periodo di *bonus* da luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione.

Viene contestualmente abrogato l'art. 75, L. n. 388/2000 che garantiva l'8,89% al lavoratore che avesse fatto la medesima scelta

Il **CAF UIL** presta assistenza per i modelli 730, UNICO, I.C.I. le dichiarazioni di successione, i modelli ISE e ISE università, la compilazione dei modelli RED, con l'INPS, l'INPDAP ed altri enti previdenziali, l'invio telematico dei contratti di locazione, la compilazione delle domande di regolarizzazione delle colf e badanti, nonché per tutte le richieste di carattere fiscale.

I servizi UIL, inoltre, assistono la famiglia nel campo della tutela dei diritti sociali e civili.

PRINCIPALI SEDI **ITAL**

SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A – Tel & Fax 045.610.25.25

VERONA Via Golfino 10 ☎ 045.88.73.127

BUSSOLENGO Via Roma 55 ☎ 045.67.02.666

VILLAFRANCA Corso Garibaldi, 57 ☎ 045.63.00.333

ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9 ☎ 045.73.00.472

LEGNAGO Via dei Massari 46 ☎ 0442.20141 - 0442. 627234

Per conoscere altri recapiti più vicini telefona allo 045/8873111

"I SERVIZI DEL PATRONATO ITAL UIL SONO GRATUITI"



ITAL NEWS "IL PIACERE D'ASSISTERVI" È UN SERVIZIO DELLA SEDE ITAL DI SAN BONIFACIO

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE L'UFFICIO STAMPA ITAL UIL NAZIONALE